

(N. 878-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950 (V. Stampato N. 959)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1950

Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 16 febbraio 1950 la III Commissione permanente della Camera dei deputati approvava un disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro del tesoro, concernente modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e tabacchi.

Come risulta dai verbali stenografici, l'esame del disegno di legge non fu preceduto da una discussione generale sulla portata e sui fini della legge, essendosi la discussione limitata a poche osservazioni, in ordine ai singoli articoli, da parte di alcuni commissari.

Il disegno di legge, con qualche emendamento veniva approvato, dopo i chiarimenti

dell'onorevole Ministro delle finanze il quale faceva presente che la situazione in materia di monopolio di tabacchi era nel dopoguerra notevolmente migliorata, ma non ancora soddisfacente, perchè da calcoli fatti con sufficiente accuratezza risultava che il monopolio perdeva, per effetto del contrabbando del tabacco, non meno di un miliardo al mese.

Spetta, ora, alla nostra Commissione l'approvazione o meno del disegno di legge: il quale, tra l'altro, contiene disposizioni per cui il colpevole di contrabbando di tabacco in quantità superiore ai Kg. 10 deve essere punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Nei casi di contrabbando aggravato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se si tratta di quantità di tabacco inferiore a Kg. 10, e da uno a sei anni, se si tratta di quantitativi superiori — oltre la multa da lire 50.000 a lire 120.000 per ogni chilogrammo di tabacco.

Come si vede, la legge sottoposta alla vostra approvazione è di una eccezionale severità.

A ben comprendere la portata ed il significato della legge, occorre solo dire che per la nostra legge doganale, il delitto di contrabbando consiste principalmente nella sottrazione delle merci estere al pagamento del dazio di confine, e delle merci nazionali al pagamento del dazio di uscita; e che lo Stato ha grandissimo interesse ad impedire e reprimere il contrabbando al confine e all'interno risolvendosi esso in un grave attentato al diritto di percepire anche queste imposte, che costituiscono uno tra i più notevoli cespiti delle sue entrate.

Perciò la legislazione doganale di quasi tutti i paesi europei considera il contrabbando, delitto: punito quindi con multa e reclusione e con le altre pene sia principali, che accessorie, e le misure di sicurezza, stabilite dal Codice penale per i reati comuni. Disgraziatamente, a mano mano che il contrabbando cresceva in pericolosità e perniciosità, crescevano e si aumentavano le pene, in una gara mai finita perchè ad ogni perfezionamento della polizia fiscale destinata a perseguirlo, corrisponde una organizzazione sempre più perfetta e più socialmente pericolosa, da parte dei contrabbandieri.

E così dalla lontana legge del 26 gennaio 1896, n. 20, al decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 726, vi è stato un continuo inasprimento di pene, senza che mai esso abbia giovato a stroncare o a far diminuire i reati di contrabbando.

Certamente, con il disegno di legge che stiamo esaminando, che commina multe con minimi che partono da lire 50 mila, quando si tratta di contrabbando di tabacco inferiore ad un chilogrammo, e pene corporali che possono arrivare fino a sei anni, quando si tratta di contrabbando aggravato per quantità superiori ai dieci chilogrammi, il legislatore si è proposto il fine di rafforzare l'efficacia intimidatrice della pena, e la Commissione non può, in linea generale, non dichiararsi d'accordo (specie per quanto riguarda l'inasprimento delle pene pecuniarie), con il legislatore. Deve fare però alcune riserve in ordine all'ammontare della multa, alla concessione dei benefici di legge, alla irrogazione delle pene corporali, in generale, e prevedere casi di lieve entità, per quanto riguarda il contrabbando di tabacco.

Infatti la legge deve essere anche proporzione ed armonia. E questa proporzione tra la pericolosità, la gravità del reato ed il suo danno, e la pena corrispondente, non pare rispettata, quando si raffrontino le pene previste per il contrabbando dall'attuale disegno di legge, con quelle comminate dal Codice penale, per reati pur gravi e di non minore pericolosità e allarme sociale del contrabbando, quali per esempio, in genere, i delitti contro la fede pubblica (falsità in atti) e i delitti contro la pubblica incolumità (delitti di comune pericolo mediante frode).

Di un'altra conseguenza il legislatore deve preoccuparsi: quella cioè che all'imputato incensurato, valutata la gravità del reato a sensi dell'articolo 133 Codice penale, possano concedersi i benefici di cui agli articoli 163 (sospensione condizionale della pena) e 175 Codice penale (non menzione della condanna nel certificato penale).

Ora, quando si rifletta che per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 ottobre 1947, n. 1250, la misura della multa minima è di lire 400; che lire 400 al giorno per trenta giorni, fanno lire 12 mila; che lire 12 mila moltiplicate per dodici mesi, danno un totale di lire 144 mila: ciò significa

che lire 144 mila di multa, convertite in pena corporale, sono uguali ad un anno di reclusione. Così si arriva all'assurdo che chi ha contrabbandato un chilo di tabacco, specie se estero, non avendo beni sufficienti a soddisfare la multa, rischia di scontare un anno di reclusione.

Sembra quindi opera di giustizia abbassare i limiti minimi e massimi della multa. Pertanto, in omaggio a queste premesse, non pare al relatore che chi fabbrica o prepara tabacco o vende sali, tabacchi, e residui di tabacco lavorato, non proveniente dal monopolio, ovvero introduce nel territorio della repubblica sali o tabacchi senza l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge, ovvero li trasporta, li detiene, o li ha in deposito, o esporta senza permesso foglie di tabacco, quando si tratta di tabacco lavorato e in quantità inferiore ad un chilo, debba essere punito con una multa che va da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 120 mila, con l'aumento di un terzo, se si tratta di tabacco estero.

Va previsto, a parer nostro, il caso di lieve entità: e come bene ha fatto l'onorevole ministro ad abbandonare la pena della reclusione sino a 18 mesi e della multa, e la pena dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda, pene ipotizzate negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726, la cui efficacia è cessata col 31 dicembre 1949, così crediamo che sia opportuno e necessario inserire all'articolo 1° del disegno di legge, un ultimo comma, per i casi di lieve entità, dando facoltà al Magistrato di diminuire la multa da un terzo alla metà, quando si tratti di quantitativi inferiori ad un chilo di tabacco. A questo proposito converrà chiarire che per « lieve entità » non può certo intendersi la quantità di poco inferiore al chilogrammo, e ciò tanto per il danno arrecato allo Stato, quanto per i riflessi soggettivi dell'azione.

Bisogna tener presente, infatti, che le sigarette estere importate da privati, nelle quantità consentite, sono sottoposte al dazio doganale di lire 15.000 al chilogrammo e che quelle poste in vendita dall'Amministrazione a lire 18.000 al chilogrammo, sono gravate di una imposta di lire 12,825 al chilogrammo.

Conseguentemente, poichè 50 pacchetti di sigarette pesano un chilogrammo, opina il

relatore, che il caso di lieve entità possa contenersi fino ai 25 pacchetti (mezzo chilo), quanti in realtà può portarne senza ricorrere a particolari accorgimenti, chi non abbia per precipuo scopo intenzione dolosa.

Così facendo, tra l'altro, si verrebbe a togliere ogni incertezza di interpretazione tra la norma di cui all'articolo 1 e quella dell'articolo 8 del disegno di legge.

A questo proposito giova osservare che l'articolo 8 prevede il caso, che cade sotto il titolo della contravvenzione, di chi vende od acquista *generi di monopolio* senza averne ricevuta autorizzazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli, che è ipotesi del tutto diversa di quella di chi acquista o vende tabacco estero o nazionale, avuto per contrabbando, perchè in questo caso anche il solo e singolo pacchetto di sigarette acquistato o venduto ricade sotto la sanzione di cui all'articolo primo.

Può restare immutato l'articolo 2 che prevede casi di produzione, preparazione e vendita di derivati e succedanei del tabacco. L'articolo 3 vuole decuplicate le multe previste per i casi di chi semina, trapianta e coltiva tabacco senza autorizzazione e per chi detiene meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi, pene che già con decreto 24 aprile 1944, n. 401, si erano notevolmente aumentate, fino a lire 4.000 (per tabacco greggio e fino ad un chilo) e a lire 8.000 per semina abusiva di tabacco, oltre una multa per ogni pianta in più.

A parere del relatore l'articolo 4 deve essere modificato nel senso che le pene da esso previste siano diminuite, dovendosi partire da un minimo di giorni 15 ad un massimo di anni due e la multa, e venga correlativamente aumentata la quantità di tabacco, fissandola in 15 chilogrammi, anzichè in dieci.

Lo stesso dicasi per l'ipotesi di chi semina, ovvero trapianta o coltiva piante abusivamente in numero di trecento o centocinquanta. Questo numero dovrebbe essere elevato rispettivamente a cinquecento e trecento.

L'ultima parte dell'articolo 4 sembra che contenga una norma eccessiva nei confronti del coltivatore, e la norma va modificata come sopra detto.

A giustificazione del quantitativo da noi indicato, è bene osservare che, contrabbandare 11 chilogrammi o mille chilogrammi, sarebbe punito, secondo il disegno di legge, allo stesso modo: e questa non è proporzione, nè perequazione, mentre appare equo fissare in 15 chilogrammi il quantitativo.

Può restare immutata la norma dell'articolo 5.

Va modificato nelle pene che appaiono eccessive, sempre in rapporto alla differenza tra il quantitativo contrabbandato (10 chili, o più, l'articolo 6, che prevede l'ipotesi di contrabbando aggravato, cioè quando il reato è commesso a mano armata, o da tre o più persone riunite ed in condizioni da frapporre ostacoli agli organi di polizia, o connesso con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, o si tratti di associazione contrabbandiera.

Si propone quindi che questo articolo venga modificato nel senso che qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco e questo non superi i 15 chilogrammi, il colpevole sia punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa, e che la pena della reclusione sia da sei mesi a quattro anni oltre la multa proporzionale, se la quantità di tabacco sia superiore ai 15 chilogrammi.

Poichè la Costituzione vuole che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato, il relatore si dichiara d'accordo a che il recidivo sia punito anche per il caso di contrabbando semplice e per i casi inferiori ai 15 chilogrammi di tabacco contrabbandato, con pena affittiva e corporale, oltre la multa.

Però si limiterebbe alla sola ipotesi della recidiva reiterata, applicate in ogni altro caso, le disposizioni del Codice penale, in materia di recidiva.

Ferme le norme previste nell'articolo 8, e nel suo primo capoverso, e ferme le norme in ordine alla confisca dei tabacchi sequestrati e delle cose che servirono a commettere il reato, che però il relatore collocherebbe in fine alla legge, si propone che le pene comminate nell'ultimo capoverso del detto articolo, si applichino solo quando la quantità del tabacco venduto e posto in vendita sia superiore rispettivamente ai 5 e ai 10 chilogrammi.

Niente da eccepire sulla decuplicazione delle pene pecuniarie per i casi previsti dall'articolo 9, trattandosi di ipotesi contravvenzionali riguardanti l'omessa dichiarazione del viaggiatore, il trasporto in transito, la bagnatura del tabacco, ecc.

L'articolo 10 infine contempla l'ipotesi della conciliazione amministrativa.

Non è questa una innovazione della legge, e forse era migliore la formula prevista dall'articolo 110 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la quale prevedeva il caso di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, senza limitazione di quantità e di casi, esclusa l'ultima parte di detto articolo.

Così facendo, a parere nostro, non solo lo Stato ha maggiori probabilità di incassare i propri diritti, ma si rende più umana una legge che ha sì lo scopo di punire i colpevoli, ma ha anche lo scopo di far pagare allo Stato il dovuto da chi ha violato le leggi fiscali, con evidenti benefici per l'Esercizio, dovendosi ragionevolmente presumere che chi può, piuttosto che affrontare un giudizio e rischiare il carcere, cerchi di conciliare e pagare. Ovviamente, si potrebbe limitare tale beneficio ai casi di contrabbando semplice fino ai 15 chilogrammi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il compito del relatore sarebbe terminato, se non sentisse il dovere di fare ancora due osservazioni: la prima in ordine alla valutazione giuridica del tentativo in contrabbando, la seconda in ordine all'esigenza, da più parti manifestata, che per tutta la materia dei monopoli di sali e tabacchi, del contrabbando e delle leggi doganali, venga redatto un testo unico aggiornato e chiaro, intellegibile a tutti, dovendo la legge essere osservata da tutti, anche da chi la ignora, o non ne ha chiare le norme.

Il disegno di legge nulla ha disposto in ordine al tentativo di contrabbando. Deve quindi intendersi che rimane ferma la norma per cui per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

La questione è molto grave, tanto più che in relazione alla gravità del danno minacciato dal reato e all'importanza dell'interesse tutelato, si è voluto punire l'azione che lo può

determinare, anche se solo tentata, alla medesima stregua del reato consumato.

In sostanza il compimento del reato è stato per così dire anticipato al momento stesso in cui si fanno atti idonei e non equivoci diretti alla consumazione del contrabbando.

È una disposizione di carattere assolutamente eccezionale, che andrà riveduta in considerazione anche della desistenza volontaria e del pentimento operoso.

Non sembra però al relatore che sia questo il momento, in cui in effetto nel nostro Paese si fuma molto tabacco e si fumano molte sigarette di contrabbando (conseguenza anche della guerra, della situazione internazionale dell'Italia), di innovare in tale materia.

Ciò non toglie che si facciano fervidi voti, perchè la quistione sia affrontata e risolta, quando, come è nei voti, si farà il testo unico di tutte le leggi in materia di contrabbando, per terra, per mare, per aria, nell'interno e ai confini, negli spazi doganali e nei porti franchi.

Infine, poichè la Costituzione italiana stabilisce che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, pare al relatore che anche la legge di cui ci stiamo occupando, non possa nè debba sottrarsi a tale norma, anzi, ai fini della maggiore pubblicità della legge, sembra consigliabile, e se ne fa espressa raccomandazione, che tanto gli uffici finanziari, quanto i Sindaci, rendano note, così come fu fatto per la legge sulle armi, le norme di questa nuova legge nel modo più ampio e più largo possibile, ricorrendo a mani-

festi, ad affissioni negli albi pretori e nei luoghi ritenuti più idonei.

Con il nuovo testo della legge che obbedisce ai due principi fissati durante la discussione in seno alla Commissione, che cioè la legge sia mitigata nelle pene corporali e anche nelle pene pecuniarie, e che sia data sempre la possibilità della conciliazione in via amministrativa in tutti i casi di contrabbando semplice entro il limite massimo di 15 chilogrammi; criteri ai quali ha aderito l'onorevole Ministro delle finanze, ritiene il relatore, che il Senato, voglia approvare la legge nel testo che più sotto si riproduce.

E poichè poteva parere un controsenso che casi di contrabbando inferiori ai 15 chilogrammi commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726, fossero puniti con pene inferiori a quelle previste dalla presente legge, la Commissione ha ritenuto, in deroga delle disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 2 del Codice penale, di stabilire equamente che anche per quei casi (ove ci fossero processi non definiti a tutt'oggi) si applichino le norme più favorevoli della presente legge.

Tali norme si applicano anche per i processi pendenti avanti le autorità giudiziarie di primo grado, nel senso che il denunciato possa chiedere al tribunale preliminarmente alla dichiarazione di apertura del dibattimento il rinvio degli atti all'Intendente di finanza per la conciliazione amministrativa, salvo l'aggravio delle spese giudiziali, già intervenute, a carico del denunciato.

SPALLINO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 50.000 a lire 120 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 40.000 a lire 100 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate di un terzo.

La multa è ridotta alla metà quando si tratti di prodotti derivati da tabacco o di succedanei del tabacco.

Art. 2.

Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 30 mila a lire 80.000 per ogni chilogrammo di genere oggetto di contrabbando.

Art. 3.

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, numero 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

Art. 4.

Il colpevole è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando richiamati dall'articolo 1, la

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.

PENE PER IL CONTRABBANDO

Art. 1.

M U L T A

per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione, e alterazione di tabacco.

Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942 n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

Art. 2.

M U L T A

per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco, e per la vendita di succedanei del tabacco.

Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il

quantità del tabacco superi i chilogrammi dieci, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, numero 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superino rispettivamente il numero di 300 e di 150.

Art. 5.

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi dieci, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da uno a sei anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi dieci.

Art. 7.

È punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa stabilita dai precedenti articoli, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge, commetta un delitto di contrabbando di tabacco per il quale sia prevista la sola multa.

Se il recidivo commetta un delitto di contrabbando di tabacco, per il quale è prevista la sola multa, la pena della reclusione sta-

colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

Art. 3.

MULTA

per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco, e per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

Art. 4.

RECLUSIONE E MULTA

in rapporto all'entità del reato.

Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'articolo 1, la quantità del tabacco supera i kg. 15, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

Art. 5.

OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI MONOPOLIO

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di

bilita nel comma precedente è aumentata della metà.

In ogni altro caso si applicano le disposizioni del Codice penale in materia di recidiva.

Art. 8.

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 5.000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

In questi casi è obbligatoria la confisca dei tabacchi sequestrati e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi tre e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi cinque, il colpevole è punito con l'arresto sino a 12 mesi e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

Art. 10.

Nei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e in altre leggi concernenti generi di monopolio o generi a questi assimilati, per i quali la legge stabilisce solo la pena pe-

prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

Art. 6.

CONTRABBANDO AGGRAVATO

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i kg. 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai kg. 15 oltre la multa.

Art. 7.

RECIDIVA IN CONTRABBANDO

Nei casi preveduti dall'articolo 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.

CAPO II.

PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

Art. 8.

ARRESTO E AMMENDA

in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila.

È punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

cuniaria, il colpevole è ammesso prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a corrispondere, a titolo di conciliazione amministrativa, oltre il diritto di monopolio, eventualmente dovuto, una somma che l'Intendente di finanza è tenuto a determinare nei trenta giorni dalla relativa domanda dell'interessato entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del Codice penale.

Nel caso di presentazione della domanda prevista nel comma precedente il giudice sospende il procedimento penale per un termine che può essere prorogato una sola volta.

La conciliazione amministrativa prevista nel comma precedente non è ammessa quando il colpevole se ne sia altra volta avvalso ovvero quando il contrabbando abbia per oggetto tabacco in quantità superiore a chilogrammi cinque.

In caso di estinzione del reato per effetto della conciliazione amministrativa prevista nei commi precedenti, la confisca è disposta dall'Intendente di finanza.

Il provvedimento dell'Intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla notificazione. Sull'impugnazione provvede il Tribunale del luogo ove risiede l'Ufficio dell'Intendente di finanza che ha emesso il provvedimento, con le forme previste dall'articolo 153 del Codice di procedura penale, mediante ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile con le forme e nei termini previsti dall'articolo 631 del Codice di procedura penale.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i gr. 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i gr. 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a kg. 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a kg. 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

AMMENDA

per le altre contravvenzioni.

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI CON SOLA SANZIONE PECUNIARIA

Art. 10.

COMPETENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA

Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e delle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto,

estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 11.

INVIO DEI PROCESSI VERBALI

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di Finanza, ed in copia all'Amministrazione dei Monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni nè superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei Monopoli.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 12.

CONFISCA

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 13.

DISPOSIZIONE FINALE

Le disposizioni della presente legge si estendono anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.